

STATUTO
Associazione Italiana Persone Down sez. Cosenza- ODV
AIPD COSENZA ODV

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

L'Associazione, costituita a Cosenza il giorno 29 gennaio 1997, con atto del Notaio Dr. Carlo Viggiani di Cosenza, n. rep. 45656 ed iscritta al n.62 del Registro Regionale ODV, ha la denominazione:

“AIPD - Associazione Italiana Persone Down - Sezione di Cosenza- Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore”, in forma abbreviata “AIPD Sezione di Cosenza- ODV”.

L'Associazione è Sezione Autonoma dell' “AIPD - Associazione Italiana Persone Down ETS”, con sede in Roma, Via Fasana 18, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n° 318 dell'8 giugno 1983 che verrà qui di seguito denominata per brevità “AIPD Nazionale – APS ETS”.

L'Associazione ha sede legale in Cosenza alla c.da Serra Spiga, 87100, snc, presso ASP di Cosenza.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 11 o dal Consiglio di Amministrazione dell'AIPD Nazionale – APS ETS, con propria delibera nei soli casi in cui:

- 1) la Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale – APS ETS;
- 2) per gravi irregolarità statutarie e amministrative comprese le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 STATUTO- EFFICACIA-INTERPRETAZIONE

L'AIPD Sezione di Cosenza- ODV è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 - SCOPO - FINALITA' - ATTIVITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro anche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, potrà svolgere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione contribuisce allo studio della Sindrome di Down (trisomia 21) e provvede ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone con sindrome Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta. A tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di:

A - intervenire per dare ai familiari, fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione della sindrome di Down sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

B - facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;

C - promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale, con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;

D - promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;

E - raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della Sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorire l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;

F - creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;

G - diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down;

H - offrire agli organi Legislativi e di Governo della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

I - tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone Down, handicappate e dell'infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

L - tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati;

M - patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

I - i servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'Associazione potrà svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale e strumentali alla realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie dell'Associazione, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione esercita, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

ART. 4 - SOCI

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'Associazione è composta dai Soci:

a - **ORDINARI**: le persone con sindrome di Down emancipate, genitori, affidatari, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado e tutori ed amministratori di sostegno di persone con Sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down) che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento dello scopo dell'Associazione. Può essere Socio ordinario soltanto chi sia anche Socio dell'AIPD Nazionale.

b - **COLLABORATORI**: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell' AIPD Sezione di Cosenza– ODV.

c - **BENEMERITI**: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti.

E' garantita l'effettività del rapporto associativo tramite una disciplina uniforme dello stesso e delle modalità associative. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - SOCI: Ammissione, recesso, perdita della qualifica di associato

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Con la presentazione della domanda di ammissione il socio esplicitamente accetta sia lo statuto della Sezione che quello dell'AIPD Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale e il relativo versamento della quota al nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l'invio.

Il Consiglio di Amministrazione constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a Socio.

La qualità di socio si perde :

1. a) per morte;
2. b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
3. c) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
4. d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro i quali si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dall'Assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d), il socio escluso ha sessanta giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre sessanta giorni dal ricorso medesimo.

Il Socio, quando abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La qualità di Socio non è trasmissibile.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllare l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadere entro trenta giorni.

- votare in Assemblea se iscritti dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Il Socio è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e dell'AIPD nazionale entro il 30 aprile dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare; dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

ART. 7 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Ai fini di cui all'art. 17 comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili sulla base di specifica delibera da parte del Consiglio Direttivo sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) Organo di controllo.

Tutte le cariche sono elettive. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 8 - ASSEMBLEA – COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi, cioè: tutti i soci iscritti nel libro dei Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente, se la convocazione avviene entro il 30 aprile, o all'anno in corso, se la data di convocazione è successiva al 30 aprile.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, con delega scritta su apposito modulo intestato al socio, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni socio non è superiore a tre. Il socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea, le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, non possono ricevere deleghe, né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

ART. 9 - ASSEMBLEA – COMPETENZE

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono:

- a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci ordinari;
- b) la determinazione della quota annuale minima per i Soci collaboratori;
- c) la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;
- e) la nomina dei Soci benemeriti;

- f) la determinazione del numero di deleghe ammissibili;
- g) l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti;
- h) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- i) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
- j) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- k) l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 C.C.

All'Assemblea straordinaria competono:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui. In tal caso l'Assemblea dovrà altresì deliberare l'ETS al quale devolvere l'eventuale patrimonio residuo, in rispetto della normativa vigente.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 - ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione purché in Italia, da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

La comunicazione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria e dell'Assemblea Straordinaria può avvenire anche a mezzo elettronico (e-mail) da inviare ai soci almeno dieci giorni prima dell'assemblea e con pubblicazione dell'invito sul sito dell'Associazione.

L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il trenta aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo.

L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un decimo dei soci aventi diritto a partecipare, entro un mese dalla ricezione della richiesta.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero per particolari deliberazioni può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 11 - ASSEMBLEA - UFFICIO Di PRESIDENZA

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori o su altro argomento di sua competenza.

ART. 12 – ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle Assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (art.21 c.c.).

Le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea; tutti i verbali devono essere iscritti nell'apposito libro.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni; la firma del vice-presidente attesta dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio di Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d'Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vice-presidente che convoca un'Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Codice del Terzo Settore.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi, dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da loro o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CONVOCAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza da chi fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede dell'Associazione purchè in Italia, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso di urgenza, mediante telegramma da spedire almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri ed i Revisori in carica.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio è convocato dal Collegio dei Revisori.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statuari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni e se ritenuto necessario uno o due consiglieri con funzioni di segretario e tesoriere.

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni di quest'organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell'Associazione. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone con sindrome di Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone con sindrome di Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:

1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. contributi dei privati, dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
3. contributi di organismi internazionali;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
7. entrate derivanti da raccolta fondi;

8. beni immobili;
9. beni mobili in possesso dell'Associazione come da inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.
10. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle d'interesse generale di cui all'art.3 del presente Statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo della Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

ART. 21 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale riferito all'anno finanziario che decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno, secondo gli schemi di bilancio emanati ai sensi dell'art 13, comma 3 del D Lgs. 117/17.

Esso è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di un milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio finanziario successivo e al massimo entro il mese di febbraio qualora l'esercizio sia in corso, può presentare all'Assemblea il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario.

Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole dell'Organo di controllo, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 22 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 25 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 26 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo Settore, o ad altre ODV operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 28 - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Avv. Emily Amantea

dott.ssa Bianca Maria Petrone

Handwritten signature of Emily Amantea in black ink.Handwritten signature of Bianca Maria Petrone in black ink.

3	1562	16/12/2022	0,00	TDF22L001562000VD
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TDF